



COMUNE DI PITIGLIANO  
PROVINCIA DI GROSSETO

## REGOLAMENTO URBANISTICO

Norme. Appendice B5  
Prescrizioni e vincoli ambientali alle  
trasformazioni

gennaio 2015

Sindaco: Pier Luigi Camilli  
Responsabile del procedimento: Marzia Stefani  
Garante della comunicazione: Vasco Mosci

Coordinamento: Vezio De Lucia, Georg Josef Frisch  
Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche: Monica Cerulli  
Analisi storiche e tipologiche: Teresa Fortini  
Progettazione urbana: Giampaolo Romagnoli  
Aspetti naturalistici e valutazione di incidenza: Cecilia Sassi  
Valutazione ambientale strategica: Andrea Giura Longo  
Sistema informativo territoriale: Alessandro Abaterusso  
webGIS: Filippo Bonechi

## INDICE

Articolo 1. Aria.....	5
Articolo 2. Acqua.....	5
Articolo 3. Suolo e sottosuolo .....	7
Articolo 4. Rumore.....	9
Articolo 5. Energia.....	9
Articolo 6. Inquinamento elettromagnetico .....	11
Articolo 7. Rifiuti .....	11
Articolo 8. Sistema produttivo.....	12
Articolo 9. Sistema del verde.....	12
Articolo 10. Biodiversità .....	13



## Articolo 1. Aria

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche perseguono le indicazioni derivanti dal piano di classificazione acustica vigente.
2. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell'aria, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche prevedono inoltre:
  - a) la localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche esclusivamente nelle aree produttive di "Il Piano";
  - b) per le piccole attività che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie a renderne compatibili la presenza entro le articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative con le esigenze di protezione dall'inquinamento, mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
3. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, nelle scelte localizzative delle funzioni, nonché nel disciplinare l'assetto organizzativo e morfologico dei manufatti edilizi, relativi agli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, considerano adeguatamente i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti, la facilità dei trasporti, e la qualità ambientale in relazione alle possibili fonti di inquinamento atmosferico e acustico.
4. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, relativamente agli insediamenti prevalentemente residenziali, dimensionano, integrano e distribuiscono in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso delle funzioni privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo e uso delle reti informatiche, nonché provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.
5. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, che prevedono la costruzione di nuovi archi stradali, devono prevedere misure atte ad assicurare che siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, l'inquinamento chimico e acustico.

## Articolo 2. Acqua

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, i piani attuativi, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, con il consenso dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone", le seguenti misure:

- a) nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi;
  - b) nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue;
  - c) l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
  - d) il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
  - e) negli insediamenti produttivi, l'accumulo e il riutilizzo di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
  - f) per gli usi agricoli, l'accumulo e il riutilizzo delle acque piovane e la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
  - g) l'adeguamento delle fognature bianche o miste in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete;
  - h) la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
2. I progetti dei piani attuativi devono essere preventivamente verificati con l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone", affinché il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento.
  3. Negli interventi che comportano incrementi di prelievi idrici a fini produttivi, i soggetti promotori devono provvedere all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure indicate comma 1, dovendosi preferire, ove possibile, il ricorso alle acque di qualità meno pregiata.
  4. I progetti dei piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere l'adeguamento, il rinnovamento e il potenziamento delle reti di smaltimento delle acque reflue, facilitando l'accessibilità per la manutenzione degli impianti e limitando le interferenze con le reti di trasporto.
  5. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, negli interventi di nuova edificazione o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi, subordinano la realizzazione degli interventi alla contestuale attuazione di tutte le opere di infrastrutturazione del territorio e all'adeguamento della capacità depurativa dei sistemi di smaltimento delle acque, che garantiscano la riqualificazione funzionale e ambientale

6. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale prevedono la riconversione di sistemi di approvvigionamento idrico e la ristrutturazione di opere di derivazione, accumulo e distribuzione idrica a livello interaziendale al fine di gestire in modo ottimale le risorse idriche diminuendone il consumo e contrastando fenomeni di degrado ambientale a carico dei terreni agricoli e delle acque superficiali e profonde.
7. Laddove non sia possibile, o economicamente conveniente, il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, è prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse *Imhoff* e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare la fitodepurazione a basso impatto ambientale.

### Articolo 3. Suolo e sottosuolo

1. I terreni agrari, ordinariamente coltivati, devono mantenere nel tempo un buon livello di fertilità, intesa come l'insieme di caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche caratterizzanti il terreno con l'attitudine a produrre.
2. La fertilità del terreno agrario deve essere mantenuta tramite continue operazioni di sistemazione del suolo e tecniche agronomiche appropriate. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i piani attuativi relativamente a interventi ricadenti nel territorio rurale, devono contenere indicazioni specifiche relativamente all'esecuzione delle pratiche agronomiche di seguito indicate, in funzione dell'ordinamento colturale aziendale attuato:
  - a) sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione delle acque meteoriche;
  - b) lavorazioni principali e secondarie del terreno;
  - c) apporto di sostanza organica;
  - d) tecniche agronomiche per la riduzione dell'erosione del suolo;
  - e) piani di concimazione nel caso di nuovi impianti di specie arboree poliennali;
  - f) tecniche di irrigazione agraria;
  - g) apertura di nuovi pozzi, laddove consentiti.
3. Negli atti d'obbligo o nelle convenzioni, sottoscritti a seguito dell'approvazione di programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei piani attuativi relativi a interventi edilizi nel territorio rurale e aperto, sono prescritti comportamenti antropici di buona pratica agricola, al fine di ripristinare e/o mantenere nel territorio comunale la difesa del suolo e la potenzialità produttiva del terreno, così come indicati ai successivi commi.
4. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni pianeggianti è necessario effettuare e/o mantenere la baulatura del campo, la realizzazione e la successiva manu-

tenzione di una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta per il deflusso delle acque superficiali in eccesso rispetto alla capacità idrica massima del terreno, così da evitare allagamenti e ristagni. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendenza è necessario effettuare e/o mantenere le sistemazioni idraulico-agrarie del terreno tramite una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta delle acque superficiali, realizzati in numero sufficiente ad evitare la creazione di solchi nel suolo con la perdita per erosione di particelle di terreno e di macroelementi. A seconda della pendenza del terreno, comunque superiore al 5 per cento, deve essere effettuata la sistemazione idraulico-agraria degli appezzamenti di terreno, prediligendo quelle che tendono a ridurre il più possibile la velocità superficiale dell'acqua meteorica, riducono l'erosione del terreno con la conseguente diminuzione di perdita di macro e micro elementi nutritivi.

5. Ai fini delle sistemazioni agrarie, così come descritte al precedente comma 4, si elencano le seguenti tipologie di sistemazione agraria per terreni in pendenza:
  - a) con pendenze del 30/40 per cento, e per la realizzazione di impianti di colture arboree ad alto reddito, è idoneo effettuare sistemazione per terrazzamento, per i vigneti, dove il muretto di sostegno di ciascuna terrazza è realizzato con pietrame locale a malta o a secco, seguendo le curve di livello del terreno. Per colture meno intensive è consigliato il gradonamento realizzato con muretti a secco, non necessariamente messi in opera seguendo le curve di livello. Per gli impianti di oliveto è ammesso utilizzare sistemazione a lunettamento di singole piante, ossia piccoli terrazzi sostenuti da muretti a pianta semicircolare posti a valle della ceppaia intesa come colletto della pianta;
  - b) con pendenze fino al 20/25 per cento, e specialmente nel caso di colture erbacee, è idoneo effettuare sistemazioni a girapoggio. Le unità colturali o gli appezzamenti sono delimitati da scoline il cui andamento si discosta da quello delle curve di livello dell'uno/due per cento;
  - c) con pendenze che variano dal 5 al 10 per cento e dal 20 al 30 per cento è idoneo utilizzare la sistemazione a rittochino. Le scoline parallele tra di loro a distanza variabile corrono lungo la linea di massima pendenza. L'azione erosiva delle acque meteoriche è ridotta.
6. Le lavorazioni principali devono essere effettuate con terreno in tempera, ossia quando la quantità di acqua interna è pari alla capacità di campo, o quando il contenuto in acqua è inferiore alla capacità di campo. Sono da evitare lavorazioni del suolo in presenza di ristagni idrici o di eccessi di acqua, al fine di evitare la perdita della struttura del terreno, con successive difficoltà di germinazione dei semi e conseguente diminuzione di prodotto. La profondità di lavorazione deve essere commisurata alla coltivazione per la quale viene effettuata, al tipo di apparato radicale posseduta dalle piante e dal tipo di tessitura del terreno. Sono da evitare, per le colture erbacee, lavorazioni profonde, oltre 40 centimetri rispetto alla superficie del terreno, soprattutto in terreni sabbiosi. Al fine di mi-



gliorare la stabilità dei versanti, anche per i terreni in forte pendenza, ricchi di scheletro e a tessitura sciolta, è da evitare l'aratura profonda, è invece preferibile effettuare lavorazioni superficiali non oltre 20-30 centimetri,

7. Al fine di mantenere la sostanza organica nel terreno, è fatto divieto di effettuare le seguenti pratiche agronomiche:
  - a) bruciatura delle stoppie e dei residui colturali,
  - b) bruciatura della vegetazione presente sul terreno alla fine del ciclo colturale produttivo di prati naturali o seminati o di altre colture;
  - c) effettuare ogni anno lavorazioni profonde (40-60 cm) del terreno, soprattutto in terreni a tessitura sciolta (alto contenuto in sabbia).
8. Sono da prevedere, possibilmente ogni anno, in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno, apporti di sostanza organica, tramite letamazione, distribuzione di reflui di frantoio e compost. Per questi ultimi apporti è necessario acquisire le necessarie autorizzazioni secondo quanto prescrive la normativa vigente al momento della distribuzione. Sono consigliate le pratiche di inerbimento permanente dell'interfila, nel caso di colture arboree e/o di pratiche di sovescio, ossia l'interramento della coltura erbacea nel momento di massimo sviluppo vegetativo, con specie erbacee leguminose.

## Articolo 4. Rumore

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche che prevedono trasformazioni fisiche o funzionali, ovvero di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, devono verificare la coerenza delle trasformazioni medesime con il piano di classificazione acustica comunale.

## Articolo 5. Energia

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, nella definizione delle scelte localizzative di insediamenti di nuovo impianto, devono considerare le caratteristiche del luogo ai fini dell'uso razionale e integrato di energia sia in forma attiva che passiva attraverso i seguenti criteri:
  - a) conoscenza delle caratteristiche fisiche dei luoghi, di quelle climatiche e microclimatiche e contestuali (densità energetiche, orientamenti, densità aree verdi e specie di piantumazioni);
  - b) standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici.
2. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti e del tracciato di nuove strade, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono basarsi, oltre che sulle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 della legge regionale 1/2005, anche sui seguenti criteri:

- a) garanzia dell'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
  - b) garanzia dell'esposizione al sole per tutto il giorno e degli impianti solari realizzati o progettati;
  - c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo ma che consenta una buona illuminazione interna;
  - d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  - e) riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica.
3. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche prevedono, oltre a quanto contenuto nelle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 delle legge regionale 1/2005, le seguenti misure:
- a) l'adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
  - b) l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
  - c) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
  - d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  - e) la promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, *energy cascading*);
  - f) la promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla fonte eolica, alla geotermia a bassa entalpia e alla fonte termica solare e fotovoltaica con l'obbligo di valutare l'installazione di impianti di solare termico per sopperire ai fabbisogni di acqua calda, quando non in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica.
4. Gli eventuali interventi relativi all'utilizzo della fonte eolica possono essere realizzati solo all'interno del sistema insediativo, dovendo ricorrere quindi a piccoli impianti di valenza domestica.
5. Gli interventi per l'utilizzo delle biomasse ai fini della produzione di energia oltre a quelli specificamente previsti, sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto;
  - b) gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale;
  - c) gli impianti devono essere localizzati all'interno di una area critica individuata dal piano strutturale.
6. Per gli interventi relativi all'utilizzo della fonte solare termica e solare fotovoltaica, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche indicano norme specifiche in merito ai criteri costruttivi da utilizzare.
  7. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere il rispetto delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", emanate dalla Regione Toscana con Dgr. n. 815 del 27.08.2004, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 e della riduzione dei consumi energetici.

## Articolo 6. Inquinamento elettromagnetico

1. In assenza di uno specifico strumento volto ad assicurare il corretto insediamento territoriale e urbanistico degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in applicazione della Dcr 12/2002, non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti nel raggio di 100 metri per le aree urbane e 500 metri per le aree extra-urbane a partire dal punto in cui sono ubicati gli impianti di telefonia mobile (con l'esclusione dei ripetitori locali), radioelettrici e per radiodiffusione.

## Articolo 7. Rifiuti

1. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani sovracomunali.

2. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, secondo i criteri indicati nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, spazi adeguati per la localizzazione di:
  - a) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
  - b) idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di frequenti abbandoni (a esempio rifiuti inerti);
  - c) ecocentri, intesi quali punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, senza trattamenti;
  - d) depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie;
  - e) stoccaggi funzionali di piccole dimensioni, meglio specificati come luoghi di raccolta decentrati, a disposizione prevalentemente dell'utenza domestica, a meno di specifici accordi.

## Articolo 8. Sistema produttivo

1. Nella definizione di insediamenti produttivi di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti produttivi esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche oltre alle disposizioni contenute negli articoli relativi al sistema aria, acqua, energia e rifiuti devono prevedere:
  - a) la dotazione di un'adeguata rete di approvvigionamento idrico ed energetico, l'inserimento di aree per impianti tecnologici e di depurazione e la definizione di provvedimenti per la raccolta e distribuzione o riciclaggio dei rifiuti solidi, prediligendo le forme consortili;
  - b) le operazioni di riqualificazione ambientale.
2. Non sono ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante.
3. Non sono ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie insalubri di classe I.

## Articolo 9. Sistema del verde

1. Oltre a quanto contenuto nelle disposizioni delle norme e a quanto prescritto dall'Appendice B4 del presente regolamento urbanistico, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, per le nuove previsioni o per le trasformazioni urbanistiche ammesse, devono prevedere:
  - a) la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro;
  - b) la dotazione di spazi interni agli insediamenti e le fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano più vicine;
  - c) la realizzazione di strade e viali corredati da alberature di alto fusto;

- d) l'impiego di pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile.
2. Oltre a quanto prescritto all'articolo 47 delle norme del presente regolamento urbanistico, per l'area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti, sono tutelati e quindi soggetti a sole opere di mantenimento e incremento:
- a) gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) le Vie Cave, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e di alberi che, nonché la rete dei percorsi storico-naturalistici che, penetrando nell'area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano.
3. Fatto salvo quanto contenuto nell'Appendice B4 delle presenti norme, ai fini della qualificazione delle componenti dell'arredo urbano, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere conformi agli schemi progettuali predisposti dall'ufficio tecnico comunale competente. Tali schemi progettuali devono garantire la fruibilità e il decoro dello spazio urbano secondo criteri che privilegino la standardizzazione, la più alta qualità architettonica e l'aspetto esteriore dei tessuti edilizi, degli spazi pubblici e di relazione.
4. In mancanza degli schemi progettuali di cui al comma 3, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere preventivamente verificati e approvati dall'ufficio tecnico comunale, per le finalità sopra descritte, in particolare per quanto riguarda le seguenti opere strutturali, formali e funzionali:
- a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
- b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto del piano terra degli edifici;
- c) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
- d) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.

## Articolo 10. Biodiversità

1. In aggiunta agli indirizzi e alle prescrizioni di cui all'articolo 56 delle norme generali e fatte salve le previsioni del vigente Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (Prarp), all'interno del sito di interesse regionale SIR 119 "Alto corso del fiume Fiora", al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali:
- è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e

all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

- è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie, muretti a secco;
- è vietato realizzare nuovi elettrodotti di media ed alta tensione;
- eventuali interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli;
- sono vietati gli interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- è vietato realizzare sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- è vietato l'utilizzo dei diserbanti chimici e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale e dei bordi stradali.